



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

Francesca Costantini – settore penale

OTTOBRE 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Sezione 1, Ordinanza interlocutoria n. 30749 del 29 ottobre 2021, Pres. F.A. Genovese, Relatore, F. Terrusi

MARCHI E BREVETTI. Marchio - Comunione del marchio - Concessione in via esclusiva a terzi, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, del marchio comune - Maggioranza o unanimità della concessione - Questione - Successiva possibilità del contitolare del marchio dalla decisione di concessione in esclusiva del marchio comune in precedenza unanimemente assunta - Configurabilità.

La Prima Sezione civile di questa Corte, sulla base degli artt. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 295 c.p.c., ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti interconnesse questioni in tema di comunione del marchio e relative implicazioni:

- se le norme comunitarie, nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone *pro quota*, implicino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti l'unanimità dei consensi;
- se, nella seconda prospettiva, in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un'interpretazione che sancisca l'impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero, in alternativa, se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un'interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull'atto di concessione.

Tale richiesta indirizzata al giudice unionale postula la necessità di individuare una protezione uniforme dei marchi, tra diritto interno e diritto comunitario. Le questioni involgono, pertanto, la ricostruzione in chiave organica e sistematica di un quadro normativo, nel quale ricadono – in sovrapposizione – sia previsioni nazionali (essenzialmente racchiuse nel d.lgs. n. 30 del 2005, c.d. “codice della proprietà industriale”, che ha preso il posto del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, c.d. “legge marchi”), sia norme comunitarie (contemplate in particolare nella Direttiva UE 2014/2436, modificativa della Direttiva UE 2008/95/CE, e nel Regolamento CE 2007/2009 del Consiglio, dal Regolamento UE 2017/1001).

. QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 30708 del 29.10.2021, Pres. E.L. Bruschetta, Rel. R.M. Castorina

TRIBUTI. Benefici per l'acquisto della prima casa - Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Incidenza ai fini sanzionatori - Principio del "favor rei" - Rilevanza - Contrasto.

In tema di agevolazioni "prima casa", la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto in ordine al se l'art. 33, del d.lgs. n. 175 del 2014 - il quale ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro dall'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 modificando i presupposti oggettivi per l'applicazione dei benefici per la prima abitazione - assuma rilevanza a fini sanzionatori, in applicazione del principio del *favor rei*, con riguardo alle condotte poste in essere nel periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2014).

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2021, n. 28627, Presidente A. Manna, Relatore F. Spena

IGIENE E SANITA' PUBBLICA. Art. 15, comma 5, della l.r. Calabria n. 11 del 2004 - Incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo di aziende del servizio sanitario regionale - Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoro in caso di cessazione dalla carica del direttore generale - Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 97 e 98 Cost.

La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 97 e 98 Cost., dell'art. 15, comma 5, della l.r. Calabria n. 11 del 2004, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sez. L, ordinanza interlocutoria n. 29213 del 20 ottobre 2021, Pres. A. Manna, Rel. F. Spena

IMPIEGO PUBBLICO. Istruzione e scuole - Passaggio del personale docente dalla scuola materna alla secondaria - Servizio non di ruolo prestato nella scuola materna - Rilevanza o meno nella ricostruzione di carriera - Questione di massima di particolare importanza.

La Sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla articolata questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente la rilevanza o meno, nella ricostruzione di carriera, del servizio prestato nella scuola materna dall'insegnante non di ruolo che passi alla scuola di istruzione secondaria.

Sezione Seconda civile, ord. int. 19.10.2021, n. 28872, Pres. F. Manna, Rel. A. Carrato

DIVISIONE. Comunione cd. *de residuo* - Diritti dei coniugi - Natura.

La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura – reale ovvero obbligatoria – dei diritti da riconoscersi in capo ai coniugi sui beni ricompresi nella cd. comunione *de residuo*.

Sezione Seconda civile, ord. int. 19.10.2021, n. 28871, Pres. R.M. Di Virgilio, Rel. A. Cosentino

DIVISIONE. Immobile in comproprietà tra coniugi separati - Divisione - Aggiudicazione in favore del coniuge già assegnatario del cespite, siccome affidatario della prole - (Ir)rilevanza dell'assegnazione, ai fini della determinazione del valore commerciale del bene.

La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto nonché di massima di particolare importanza, relativa alla necessità o meno che, in sede di divisione di un immobile in comproprietà tra due coniugi legalmente separati, già destinato a residenza

familiare e, per tale ragione, assegnato a quello tra essi affidatario della prole, si consideri la diminuzione del valore commerciale del cespite medesimo, conseguente alla presenza, su di esso, del diritto di godimento in favore del coniuge affidatario, anche laddove sia quest'ultimo a risultare aggiudicatario della proprietà dell'intero immobile, con congruaggio in favore del comproprietario.

Terza Sezione Civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28048, Presidente F. De Stefano, Relatore M. Rossetti

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Rilevante divario tra *petitum* e *decisum* - Condanna dell'attore parzialmente vittorioso alla rifusione di aliquota di spese di lite - Contrasto.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto in ordine al se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra *petitum* e *decisum*, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte.

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Sesta-seconda civile, ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2021, n. 28552, Pres. L.G. Lombardo, Rel. G. Fortunato

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Sistema parametrico ex d.m. n. 55 del 2014 - Novella apportata dal d.m. n. 37 del 2018 - (In)derogabilità dei minimi tariffari.

La Sesta-seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente la derogabilità o meno, nella vigenza del d.m. n. 37 del 2018, modificativo del d.m. n. 55 del 2014, dei minimi tariffari.

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 27881 del 13 ottobre 2021, Presidente A. Valitutti, Relatore M. Di Marzio

PROCEDIMENTO CIVILE Giudice – Ricusazione – Partecipazione al giudizio sulla ricusazione del giudice ricusato – Conseguenze – Effetti sulla decisione pronunciata - Questione.

La Prima Sezione ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla natura del vizio della statuizione sulla ricusazione, qualora quest'ultima sia effettuata da un collegio a cui abbia partecipato lo stesso giudice ricusato, ritenendo la necessità di un approfondimento dell'orientamento finora manifestato, che tenga conto del precetto costituzionale secondo cui il processo deve svolgersi «davanti a giudice terzo e imparziale», evidenziando che, se la gravità del vizio deve ritenersi tale da non consentire sanatoria alcuna, resterebbe da stabilire quali ricadute debba avere la decisione sulla ricusazione sul «merito» della decisione poi adottata nella controversia con la partecipazione del ricusato, con riguardo, nella specie, al verificarsi di simile eventualità nel giudizio di legittimità, tenuto conto che il congegno dell'art. 161, comma 1, c.p.c., può applicarsi solo alle decisioni soggette ad appello e a ricorso per cassazione.

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 27886 del 13 ottobre 2021, Presidente A. Scaldaferrì, Relatore M. Vannucci

FALLIMENTO. Credito sorto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Scadenza del termine annuale previsto dall'art. 101, comma 1, l.fall. - Concessione di suolo pubblico a privati - Clausola penale - Necessità della forma scritta o sufficienza dell'adesione unilaterale ad un regolamento - Contrasto.

La Prima Sezione ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa al termine di deposito della domanda di ammissione al passivo del fallimento del credito sorto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e dopo che sia da scaduto il termine annuale previsto dall'art. 101, comma 1, l.fall., ritenendo opportuno invitare le parti alla discussione in ordine alla possibile applicazione del criterio del ragionevole ritardo non imputabile nella presentazione di domanda di ammissione al passivo (recato dall'art. 101, ultimo comma, l.fall.) per il credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento, che abbia formato oggetto di domanda di ammissione al passivo in precedenza presentata e dichiarata inammissibile per l'esistenza di un impedimento, venuto meno successivamente al decreto di inammissibilità di tale domanda.

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 27878 del 13 ottobre 2021, Presidente U. Scotti, Relatore A. Dolmetta

IMMIGRAZIONE Cooperazione istruttoria – Indicazione di COI solo con il provvedimento finale – Legittimità - Fondamento - Applicabilità ai procedimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Questione.

La Prima Sezione ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla opportunità di rivalutare l'orientamento della S.C. in ordine all'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito nei procedimenti in materia di protezione internazionale - nella parte in cui afferma la legittimità dell'assunzione d'ufficio di COI senza che siano preventivamente sottoposte al contraddittorio, purché sia reso palese in motivazione a quali COI il giudice abbia fatto riferimento, onde consentire, eventualmente, la critica in fase di impugnazione nel merito o sulla legittimità della procedura di acquisizione - rilevando che tale soluzione appare giustificata per i procedimenti regolati dalla disciplina previgente, ove era comunque previsto un doppio grado del giudizio di merito, mentre non sembra potersi adattare ai procedimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, poiché, con il venire meno del secondo grado del giudizio, la violazione del contraddittorio non dovrebbe ritenersi suscettibile di essere colmata in sede di legittimità.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2021, n. 29121, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Cinque

CONTROVERSIE PREVIDENZIALI. Art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003 - Atto introduttivo del giudizio di primo grado - Luogo di notificazione - Individuazione.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a controversia previdenziale promossa nei confronti dell'Inps - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per la valutazione della questione circa l'esatta individuazione del luogo di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avuto riguardo, da un lato, alla disposizione di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, ove è previsto che il luogo in questione si identifica nella struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e, dall'altro, alla circolare Inps n. 31 del 2004, nella quale è specificato che per strutture territoriali si devono intendere le Direzioni provinciali e sub-provinciali, nonché tutte le Agenzie site in località sede di Tribunale o sede di sezione di Tribunale.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2021, n. 29118, Presidente M. M. Leone, Relatore G. Marchese

CONTRIBUTI ASSICURATIVI. Evasione ed omissione contributiva previdenziale - Distinzione.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a fattispecie di omessa denuncia dell'attività professionale ad opera dell'assicurato e di accertamento in via autonoma da parte dell'Inps dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione separata - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per valutare la esatta portata della distinzione tra evasione ed omissione contributiva, ai fini dell'applicabilità del pertinente regime sanzionatorio.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2021, n. 29116, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis

CAPACITA' PROCESSUALE - Notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto in primo grado dai genitori del minore - Raggiungimento della maggiore età prima della notifica e nomina di un genitore quale amministratore di sostegno - Legittimazione *ad causam* del soggetto divenuto maggiorenne o dell'amministratore di sostegno - Conseguenze.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a vicenda in cui la notifica dell'atto di appello era stata effettuata presso il domicilio eletto in primo grado dai genitori del minore - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per valutare se, nell'ipotesi di raggiungimento della maggiore età del figlio prima della notifica e di nomina di un genitore quale amministratore di sostegno, la legittimazione *ad causam* spetti al soggetto divenuto maggiorenne o all'amministratore di sostegno, e, in tale ultimo caso, se possa ritenersi comunque valida, per conseguimento dello scopo, la predetta notifica, in quanto comunque coinvolgente, seppur nel ruolo originario di rappresentante del minore, il soggetto chiamato a rivestire la funzione di amministratore di sostegno.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 29845 del 25.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. M.E. La Torre

TRIBUTI. Vincite di giochi o scommesse - Ricavi del gioco d'azzardo - Vincita in casa da gioco situata in Paese extra UE - Assoggettabilità a tassazione ex artt. 67 e 69 d.P.R. n. 917 del 1986, art. 30 d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 52 e 56 TFUE.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se le vincite da giochi d'azzardo realizzate in casa da gioco, conseguite in Paesi extra UE (Principato di Monaco), sia assoggettabile a tassazione ex artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 30 d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 52 e 56 TFUE.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 29840 del 25.10.2021, Pres. R.G. Conti, Rel. M. Caprioli

TRIBUTI. Processo tributario - Pace fiscale - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 - Decorrenza - *Dies ad quem* - Individuazione.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018, il *dies a quem* dell'originario termine lungo per impugnare debba farsi decorrere dal deposito della sentenza oggetto di impugnazione.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 29838 del 25.10.2021, Pres. A. Greco, Rel. L.

TRIBUTI. Processo tributario - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Rimedi - Correzione ex art. 287 c.p.c. - Nullità ex art. 156, secondo comma, c.p.c.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, alla luce dei contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza configura un errore materiale sanabile ex art. 287 c.p.c (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 22433 del 2017), o un'ipotesi di nullità ex art. 156, secondo comma, c.p.c. (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 29490 del 2008).

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 29834 del 25.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. R. G. Conti

TRIBUTI. Processo tributario - Costituzione in giudizio di parte resistente prima della iscrizione a ruolo della causa - Inesistenza della costituzione - Omessa comunicazione dell'udienza - Irrilevanza.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se la costituzione nel giudizio di primo grado della parte resistente, avvenuta in epoca antecedente alla iscrizione a ruolo della causa, debba intendersi inesistente con conseguente irrilevanza della omessa comunicazione dell'udienza.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 27702 del 12.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. C. Crolla

TRIBUTI. IRPEF - Pensioni erogate ai dipendenti NATO - Imponibilità.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se l'esenzione fiscale prevista dall'art. 8, del d.P.R. n. 2083 del 1962, prevista per gli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati NATO in costanza del rapporto lavorativo sia applicabile anche al relativo trattamento pensionistico.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 27700 del 12.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. M. Caprioli

TRIBUTI. Ricorso in cassazione - Giudicato esterno - Deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato - Emergenza epidemiologica da covid 19 - Rimessione in termini.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se possa essere rimessa in termini la parte che non ha provveduto al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza della CTR in ragione del divieto che le impediva di accedere, durante il periodo di emergenza Covid-19, presso le Commissioni tributarie.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutorie n. 27695 e 27698 del 12.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. R. Capozzi n. 27701 Pres. M. Mocci, Rel. L. Delli Priscoli

TRIBUTI. Agevolazioni varie - Province terremotate della Sicilia - Diritto al rimborso delle imposte pagate nel triennio 1990-1992 - Art. 1, comma 665, della l.

n. 190 del 2014 come modificato dall'art. 16 *octies* d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017 - Ius superveniens - Giudicato successivo - Applicabilità in sede di giudizio di ottemperanza.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione, se la modifica introdotta dall'art. 16 *octies* del d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017 all'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, secondo cui il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma che ha interessato le province della Sicilia spetta nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato ex art. 1, comma 665 cit., si applica ai giudicati intervenuti successivamente e oggetto di giudizi di ottemperanza.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 27694 del 12.10.2021, Pres. M. Mocci, Rel. R. Capozzi

TRIBUTI. Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Limiti.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., il potere del giudice dell'ottemperanza al fine di individuare il comando rimasto inevaso nascente dalla decisione passata in giudicato debba tenere conto del solo dispositivo o dall'integrazione di questo con la motivazione.

.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 23/09/2021 (dep. 01/10/2021), n. 35944, Pres. A. Costanzo - Rel. E. Aprile.

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Irreperibilità accertata dall'addetto al servizio postale nel domicilio dichiarato o eletto - Notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Contrasto di giurisprudenza.

La Sesta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, attestata, dall'addetto al servizio postale incaricato della notificazione, la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.

Sezione Seconda, udienza del 28/09/2021 (dep. 07/10/2021), n. 36417, Pres. G. Diotallevi - Rel. M. Minutillo Turtur.

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - Ordinanza del g.i.p. che dispone ulteriori indagini - Indicazione dell'interrogatorio dell'indagato - Abnormità - Contrasto di giurisprudenza.

La Seconda sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se sia abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere.

Sezione Terza, udienza del 07/09/2021 (dep. 22/10/2021), n. 38068, Pres. E. Rosi - Rel. A. Aceto.

***MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
- Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Limiti previsti
dall' art. 545 cod. proc. civ. - Applicabilità - Contrasto di giurisprudenza.***

La Terza sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

Sezione Quinta, udienza del 08/10/2021 (dep. 25/10/2021), n. 38174, Pres. R. Pezzullo - Rel. E. Carusillo.

***IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI
IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA -
Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato continuato
- Compatibilità - Contrasto di giurisprudenza.***

La Quinta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia di per sé ostativa la continuazione tra i reati.
